



Dipartimento Legalità

Con la definizione a regime del **Registro dei titolari effettivi**, l'Amministrazione finanziaria italiana potrà avere a disposizione nuovi strumenti di controllo e verifica utilizzabili anche per *fini fiscali*. Questo si evince dall'**art.9, comma9, Dlgs.231/07** modificato dal **Dlgs.90/17** secondo cui *i dati e le informazioni acquisite nell'ambito delle attività di prevenzione del rischio di riciclaggio* (quindi anche quelle contenute nel **Registro**) *possono essere utilizzate per fini fiscali*.

La Norma recepisce le previsioni della **Direttiva Ue 849/15** che fa rientrare i *reati fiscali* nella definizione ampia di *attività criminose*. Sul piano applicativo l'utilizzo diretto ai *fini fiscali* dei *dati/informazioni antiriciclaggio* supera la necessità di acquisire nuovamente tali dati mediante attivazione dei poteri tipici dell'*accertamento fiscale* (**Dpr.633/72 e 600/73**). Inoltre l'**art.34, comma1 Decreto antiriciclaggio** aggiunge che *i dati e le informazioni conservate secondo le norme di cui al presente Capo sono utilizzabili ai fini fiscali*.

La *norma* consente di utilizzare ai *fini fiscali* anche il patrimonio di informazioni -che l'**art.31 Dlgs.231/07** prescrive ai *Soggetti obbligati*, di conservazione-qualora realizzate, dai *Soggetti obbligati* stessi del **Registro dei Titolari effettivi**. Questo sempre al fine di massimizzare lo scambio di informazioni tra le diverse sfere operative, ossia *procedimento antiriciclaggio* e *procedimento amministrativo-tributario*.

E' possibile, pertanto, utilizzare direttamente tutte le informazioni acquisite durante un controllo/ispezione *antiriciclaggio*, gli *approfondimenti investigativi* di Segnalazioni di operazioni sospette inviate all'**Uif** e le informazioni registrate dai *Soggetti obbligati-Normativa antiriciclaggio*- alla conservazione dei dati e delle informazioni. Tutto questo ai fini fiscali, come dimostrato dagli ultimi sviluppi normativi intervenuti in ambito di *antiriciclaggio* e *lotta all'evasione fiscale*.

A questo proposito, si evidenzia il **Dlgs.60/18** che ha recepito la **Direttiva Dac5** riguardante *l'accesso da parte delle Autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio*. L'**art.1** recita che *l'Amministrazione finanziaria può avere accesso ai dati/informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust, che sono riportati nell'apposita sezione del Registro delle Imprese alla sezione Registro dei Titolari effettivi*.

Agli Uffici dell'**Agenzia delle Entrate** e della **Guardia di Finanza** è consentito, inoltre, *l'accesso ai documenti, ai dati ed alle informazioni acquisite in assolvimento all'obbligo di Adeguata verifica della clientela*, richiamando in tal senso le modalità ed i poteri previsti dalla normativa antiriciclaggio.